

Statuto dell'Arciconfraternita "S. Maria del Quatruviale" fondata nell'anno 1383 – con sede in S. Pietro di cava nel territorio della Parrocchia di S. Pietro – iscritta nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Salerno, al n°89.

Definizione e fini

Art.1

L'arciconfraternita è un'associazione privata di fedeli, costituita liberamente, per conseguire fini di religione e di culto, di condivisione e di solidarietà con quanti sono nel disagio, di animazione cristiana della cultura e delle istituzioni sociali, in particolar modo della famiglia, di fattiva collaborazione con persone ed Enti a qualsiasi livello per la difesa dei diritti umani.

Essa si propone, altresì, secondo quanto stabilito nelle tavole di fondazione, di mantenere in vita le tradizioni legate alla devozione della B. V. Maria, e quelle di testimonianza della Carità.

Si propone, infine, in armonia con la normativa diocesana vigente, lo scopo di promuovere a mezzo di Associazioni collaterali attività socio-culturali finalizzate alla crescita e al rafforzamento dei principi cristiani.

Art.2

Per il conseguimento dei fini di cui all'art.1. L'Arciconfraternita si propone, in totale adesione alle direttive del Magistero Episcopale e del vescovo diocesano:

- aiutare i confratelli nella formazione cristiana;
- collaborare con il parroco nell'attività pastorale della parrocchia;
- provvedere al culto
- secondo le indicazioni del presente statuto, in accordo con le esigenze della comunità parrocchiale espresse dal Parroco;
- promuovere la presenza e la testimonianza cristiana dei confratelli nella vita sociale, culturale e professionale.

I membri

Art.3

L'arciconfraternita si riconosce soggetta alla vigilanza del Vescovo a norma delle vigenti disposizioni.

Art.4

L'ammissione all'arciconfraternita può avvenire a titolo diverso:

- come confratello, partecipando in pienezza alle attività e ai benefici spirituali;
- come iscritto ai suffragi e agli altri benefici spirituali;
- come socio, partecipando alle sole attività collaterali previste dall'art. 1

Art.5

Possono iscriversi tutti fedeli che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano disponibili all'impegno gratuito radicato nella società di fede vissuto all'interno della comunità Cristiana. Come tali essi sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento.

L'iscrizione ai suffragi e agli altri benefici spirituali può avvenire senza limiti di età e può essere chiesta anche "post mortem" da chiunque ne abbia interesse.

Coloro che non ritengano di poter assumere gli impegni propri dei confratelli, possono partecipare, come associati, alle attività collaterali dell'Arciconfraternita.

Art.6

La richiesta di ammissione alla Arciconfraternita come confratello deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno 2 confratelli. Essa dovrà essere accettata o respinta entro 3 mesi dalla

presentazione.

Art. 7

Ogni membro è tenuto a versare all'Arciconfraternita una quota annua stabilita dall'Assemblea. La mancata corresponsione della somma entro il termine stabilito comporta la sospensione e, dopo tre richiami infruttuosi, la dimissione d'ufficio dall'Arciconfraternita.

Art.8

Ogni confratello è tenuto a partecipare alle celebrazioni liturgiche proprie dell'arciconfraternita, agli incontri di preghiera e di catechesi.

La non ottemperanza ai doveri, di cui al precedente paragrafo, dopo tre richiami infruttuosi, comporta la sospensione dall'Arciconfraternita.

In caso di accertata volontà di non partecipare alla vita associativa, il Consiglio Direttivo ne decide la dimissione.

Art.9

Tutti i confratelli, e in particolare coloro che fanno parte degli organi di governo, sono impegnati a collaborare assiduamente coi responsabili della comunità ecclesiale in seno alla quale l'Arciconfraternita è inserita nel territorio, sia nell'attività catechetica, che in quella liturgica, caritativa e sociale.

Organi dell'Arciconfraternita

Art.10

Organi di governo dell'Arciconfraternita sono:

- l'Assemblea generale, formata con parità di diritti e di doveri, da tutti i confratelli regolarmente iscritti e non sospesi;
- il Consiglio Direttivo, formato dal Priore, da due Assistenti e da 4 Consiglieri.

Art.11

Spetta all'Assemblea generale il compito di:

- eleggere il Consiglio Direttivo
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- autorizzazione atti di straordinaria amministrazione

Art.12

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta al mese per gli incontri di preghiera e di catechesi.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Assemblea si riunisce per l'approvazione dei bilanci. L'assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei confratelli iscritti.

Art. 13

Spetta al Consiglio direttivo:

- eleggere, scegliendoli tra i Consiglieri o tra altri confratelli, il Segretario e il Cassiere ed assegnare le altre cariche a norme di regolamento;
- dirigere l'Arciconfraternita secondo lo spirito e la lettera del presente statuto, nonché alla normativa vigente e le indicazioni del Vescovo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- decidere in merito all'ordinaria amministrazione.

Spetta ancora al Consiglio Direttivo, udito il parere del Consigliere spirituale e del parroco degli interessati:

- accogliere o rifiutare la domanda di ammissione di nuovi membri,

- decretare la sospensione o la dimissione dei membri, a norma di statuto o di regolamento.

Art.14

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del priore o su richiesta di almeno 3 consiglieri.

Art.15

Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono parte anche il Segretario e il Cassiere; se non sono membri del Consiglio, la loro presenza non concorre alla determinazione del numero legale ed essi hanno diritto ad esprimere solo un parere consultivo in merito agli argomenti in discussione.

Art. 16

Per la validità della seduta del consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Art 17

§1) I membri del Consiglio Direttivo non possono nello stesso tempo ricoprire cariche di responsabilità politiche o amministrative. Qualora uno di essi venga chiamato ad una di tali cariche, dovrà rassegnare le dimissioni dal Consiglio Direttivo, a norma dell' art. 34bis; continuerà comunque ad essere membro della confraternita a tutti gli effetti.

§2) In analogia con quanto stabilito dal Codice di Diritto canonico per gli uffici ecclesiastici, i membri del Consiglio Direttivo sono invitati a presentare le dimissioni dall'incarico, a norma dell' art.34bis, al compimento del 75° anno di età.

Art 18

(§1) Al priore compete la direzione dell'Arciconfraternita di CUI ne è responsabile. In particolare al Priore spetta:

- a)rappresentare a tutti gli effetti l'Arciconfraternita;
- b)stimolare e incoraggiare i confratelli all'osservanza della statuto e del regolamento e alla buona condotta morale e religiosa;
- c)curare che i confratelli laici siano debitamente istruiti nelle verità di fede e formati all'apostolato proprio dei laici;
- d)convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l' Assemblea;
- e)promuovere l' impegno dell' Arciconfraternita nelle attività parrocchiali;
- f)firmare tutti gli atti amministrativi e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- g)richiamare i confratelli colpevoli o poco osservanti e proporre per essi al Consiglio le sanzioni previste dallo Statuto.

Art 19

(§1) Gli Assistenti coadiuvano il Priore nel disimpegno del suo Ufficio e in particolare nel promuovere le attività dell'Arciconfraternita.

(§2) Al Primo Assistente o in mancanza di questi, al Secondo Assistente spetta supplire il Priore assente o impedito.

Art. 20

Il segretario ha il compito di:

- a)preparare e redigere gli atti e le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- b)redigere e sottoscrivere i verbali;
- c)custodire l' archivio dell'Arciconfraternita.

Art . 21

(§1) Al Cassiere spetta di:

- a)tenere aggiornato l' inventario di tutto quanto appartiene all'Arciconfraternita;

- b) tenere la contabilità e redigere il rendiconto consuntivo;
- c) esigere le quote dei membri e registrarle in apposito registro;
- d) provvedere ai pagamenti con mandati controfirmati dal Priore;
- e) pagare puntualmente quanta dovuto dall'Arciconfraternita.

(§2) Il Cassiere può trattenere presso di sé, per le spese correnti, la somma stabilita dal Consiglio Direttivo; il resto dovrà depositarlo presso un istituto bancario o un ufficio postale o c/c di corrispondenza bancario a firma congiunta del Priore e del Cassiere, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art 22.

L' Arciconfraternita, previa autorizzazione dell'Ordinario del luogo, sceglie liberamente un Consigliere spirituale, 0 Padre spirituale 0 Assistente, tra i sacerdoti che esercitano il loro ministero nella diocesi. Egli ha il compito di

- a) curare spiritualmente l'Arciconfraternita;
- b) intervenire a tutte le riunioni dell'Arciconfraternita, con diritto di esprimere il suo parere in merito agli argomenti in discussione;
- c) disciplinare l'attività pastorale e liturgica dell'Arciconfraternita, concordando col Parroco gli orari delle celebrazioni, in modo da garantire che vi sia integrazione e non frammentazione dell'azione pastorale;
- d) vigilare perché non si acquistino immagini sacre, non si restaurino quelle esistenti e non si facciano lavori alla chiesa dell'Arciconfraternita senza la preventiva autorizzazione degli Uffici diocesani competenti.

Convocazioni

Art. 23

La convocazione dell' Assemblea, per qualunque motivo fatta, si intende sempre rivolta a tutti i confratelli iscritti e non sospesi e viene fatta dal priore, personalmente 0 tramite il Segretario.

Art.24

(§1) La convocazione dell'Assemblea eletti va viene fatta almeno 20 giorni prima della data prevista per le elezioni.

(§2) La convocazione dell'Assemblea per i Compiti di cui alle lettere b) e c) dell'art.11 e all'art.12 (§2) viene fatta almeno una settimana prima della data prevista per la riunione.

(§3) La convocazione straordinaria di cui all'art .12 (§3) può essere fatta con modalità e tempi decisi di volta in volta dal Priore o dal Consiglio Direttivo: comunque non meno di tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

La convocazione per gli incontri di cui all'art.12 si intende fatta mediante pubblicazione del programma delle iniziative della Arciconfraternita.

Art.25

Nei casi di cui all'art. 24 e, se in prima convocazione non è presente la maggioranza dei confratelli, la convocazione è nulla.

La seconda convocazione, che avrà luogo a distanza di un'ora, sarà valida qualunque sia il numero dei confratelli presenti.

Art.26

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal priore secondo le modalità da lui ritenute più opportune. In ogni caso essa deve essere notificata a tutti i Consiglieri nonché al Segretario e al

Cassiere, qualora non siano membri del Consiglio stesso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno da trattare nella riunione del Consiglio Direttivo.

Decisioni Collegiali

Art.27

(§1) L'approvazione e qualsiasi revisione dello statuto deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. (§2) Il Regolamento ed ogni eventuale suo aggiornamento deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

Elezioni degli organi di governo

Art.28

(§1) La data delle elezioni degli Organi di Governo dell'Arciconfraternita e la relativa convocazione dell'Assemblea vengono fissate dal priore, sentito il Consiglio Uscente. (§2) Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione del nuovo Consiglio a norma dell'art. 33 (§2).

Art.29

(§1) Trenta giorni prima della data fissata per la convocazione elettorale, il priore ne darà comunicazione scritta all'Ufficio Confraternite, richiedendo la nomina di un rappresentante del Vescovo che presiederà l'Assemblea elettiva. (§2) Lo stesso Priore, sentito il Consiglio Direttivo, nomina due scrutatori i quali affiancheranno il rappresentante del Vescovo nelle operazioni di voto.

Art.30

(§1) Tutti i confratelli regolarmente iscritti e non sospesi sono eleggibili ed elettori, fatto salvo il disposto dell'art. 17. (§2) Ciascun elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere. (§3) Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per lettere o per alzata di mano.

Art.31

Le votazioni non sono valide se al termine delle operazioni di voto non ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Art.32

(§1) Risultano eletti Consiglieri i primi sette che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita. (§2) I primi tre eletti assumeranno rispettivamente le cariche di Priore, Primo e Secondo Assistente.

Art.33

(§1) Al termine delle operazioni di voto, il rappresentante del Vescovo trasmette all'Ufficio Confraternite il verbale dell'assemblea elettiva, firmato da lui e dai due scrutatori, per la convalida dei risultati. (§2) Ricevuta la risposta dell'Ufficio Confraternite, il neo eletto Priore, entro otto giorni, convoca i Consiglieri eletti per l'attribuzione delle cariche interne, a norma dell'art.13 (§1a). (§3) Costituito il nuovo Consiglio Direttivo, il priore ne comunica entro otto giorni la composizione all'Ufficio Confraternite.

Art.34

(§1) Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un seconda triennio. (§2) L'ulteriore rielezione dopo sei anni, dev'essere confermata dall'Ordinario, a suo insindacabile

giudizio, dopo aver preso visione della motivata richiesta in tal senso presentata dall'Assemblea e udito il parere, espresso in via riservata, del consigliere spirituale e del Parroco.

Dimissioni e decadenza

Art. 34bis

Le dimissioni da un incarico devono essere presentate per iscritto al vescovo, il quale le accoglie o le respinge a suo insindacabile giudizio.

Art.34ter

Trascorso un anno dalla scadenza senza che si sia provveduto al suo rinnovo, il Consiglio Direttivo decade e non può più compiere atti in nome e per conto della Confraternita senza l'esplicita autorizzazione del Vescovo.

Provvisione di incarichi vacanti

Art.35

(§1) Qualora si rendesse vacante la carica di Priore, il primo Assistente ne assumerà le funzioni e ne darà immediata comunicazione all'Ufficio Confraternite; entro un mese convocherà, a norma degli artt. 23 e 24 (§1), l'Assemblea per l'elezione del nuovo Priore e presiederà personalmente le operazioni di voto a norma degli artt. 30 e 31, chiamando due confratelli a svolgere l'ufficio di scrutatori.

(§2) Se risulta eletto uno degli Assistenti o uno dei Consiglieri, si procede immediatamente alla sua sostituzione a norma del successivo art.36, omettendo la preventiva comunicazione all'Ufficio Confraternite.

Art.36

(§1) Qualora si rendesse vacante la carica di uno o di entrambi gli Assistenti, il Priore ne darà immediata comunicazione all'Ufficio Confraternite; entro un mese convocherà a norma degli artt. 23 e 24 (§1), l'Assemblea per l'elezione del/i nuovo/i Assistente/i e presiederà personalmente le operazioni di voto a norma degli artt. 30 e 31, chiamando due confratelli a svolgere l'Ufficio di scrutatori.

Se l'eletto era già membro del Consiglio, si procede immediatamente alla sua sostituzione, a norma del successivo art. 37.

Art. 37.

Qualora si rendesse vacante l'incarico di uno dei consiglieri, il Priore integrerà il Consiglio Direttivo, con il primo dei confratelli non eletti; il Consiglio così integrato procederà, se necessario, alla riassegnazione delle cariche secondo il disposto dell'art.13.

Art. 38

Qualora si rendesse vacante uno degli incarichi attribuiti a confratelli non consiglieri, il Priore convocherà il consiglio Direttivo per procedere alla sostituzione del confratello secondo il disposto dell'art.13.

Art.39

§1) Completate le operazioni di cui agli artt. 35-38, entro otto giorni il Priore comunica all'Ufficio Confraternite la nuova composizione del Consiglio.

(§2) Il consiglio, rinnovato a norma degli artt.35-38, resterà in carica fino al completamento del triennio in corso.

Celebrazioni liturgiche

Art.40

(§1) Le celebrazioni liturgiche proprie dell'Arciconfraternita, alle quali ogni confratello è tenuto a partecipare sono:

- e) la solennità dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- f) la festa del Patrono delle Confraternite, il Beato Pier Giorgio Frassati (4 luglio);
- c) la solennità dell'Assunta (15 agosto).

(§2) Le celebrazioni liturgiche parrocchiali, alle quali l'Arciconfraternita è tenuta a partecipare sono:

- g) la solennità del Corpus Domini;
- h) la solennità dei SS.Apostoli Pietro e Paolo.

Art.41

Quando l' Arciconfraternita interviene ufficialmente a celebrazioni liturgiche, i Confratelli porteranno il segno distintivo di appartenenza a norma di regolamento.

L' Archivio

Art 42

Nell' Archivio sono custoditi i documenti che riguardano l'Arciconfraternita. In particolare sono custoditi:

- i) l' inventario aggiornato di tutti i beni mobili e immobili, degli arredi e dei paramenti liturgici;
- b) la corrispondenza ricevuta e copia di quella spedita;
- c) le circolari e i bollettini diocesani;
- j) il timbri
- k) il registro dei confratelli;
- l) il registro delle presenze e assenze, e delle quote associative versate;
- m) i registri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- h) i registri dei legati e dei suffragi
 - 1) i registri di contabilità.

Amministrazione dei beni

Art.43

(§1) L'Arciconfraternita amministra autonomamente i beni che possiede, salvo il diritto dell' Autorità Ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano impiegati per i fini dell'associazione.

(§2) L'Arciconfraternita è altresì soggetta all'autorità dell'Ordinario diocesano per quanto riguarda l' amministrazione e l' impiego dei beni ricevuti per cause pie.

Art.44

(§1) L' amministrazione dei beni dell'Arciconfraternita spetta al Priore coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

(§2) Gli atti amministrativi che oltrepassano i limiti dell'ordinaria amministrazione richiedono, ad validitatem, la preventiva autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

(§3) Per la determinazione degli atti eccedenti l' ordinaria amministrazione si rinvia alla normativa specifica canonica e diocesana.

Art.45

(§1) Il Priore, a norma dell'art.12(§21), sottoporrà all'approvazione dell' l'Assemblea il rendiconto consuntivo redatto dal Cassiere.

(§2) Il Priore altresì

- n) ogni anno, entro il 31 marzo, trasmette in duplice copia all'Ufficio Confraternite il bilancio dell'Arciconfraternita;
- o) in prossimità dello scadere del suo mandato e ogni volta che si verifichi una variazione patrimoniale dell'Arciconfraternita, trasmetterà l'inventario dei beni mobili e immobili all'Ufficio Confraternite.

Cessazione

Art.46

La cessazione di una Confraternita può avvenire per estinzione (dimissione degli iscritti) o per soppressione (cfr.can. 326(§1)).

Art.47

In caso di estinzione, entro 8 giorni, il Priore comunicherà la decisione all' Ufficio Confraternite, allegando copia del bilancio, dell'inventario e delle decisioni circa la destinazione dei beni e precisando, riguardo a questi ultimi, i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti.

Art.48

Al Priore, quale legale rappresentante della Confraternita, spetta di svolgere, con l'assistenza degli Uffici diocesani competenti, tutte le pratiche relative alla estinzione e alla destinazione dei beni, a norma del diritto.

Statuto
dell'Arciconfraternita "S. Maria del Quatruviale"

- aggiornato in conformità al nuovo Codice di Diritto Canonico;
- approvato dall'Assemblea dei Confratelli in data 12/11/1995.

Mons. Beniamino Deplama
Arcivescovo di Amalfi - Cava de' Tirreni

Nel processo di rinnovamento delle Confraternite, avviato nella nostra Arcidiocesi, si inserisce a pieno titolo il lavoro portato avanti dall' Arciconfraternita S. Maria del Quatruviale, esistente ed operante nella parrocchia di S. Pietro a Siepi in Cava de' Tirreni. Tale impegno trova ora la sua codificazione ufficiale nel nuovo statuto che l'Arciconfraternita ha voluto darsi e che ha sottoposto all'Ufficio competente per la prevista approvazione da parte dell' Ordinario. Pertanto,

- visto il verbale dell' Assemblea dei confratelli in data 12.11.1995;
- visto il disposto del can. 322 del Codice di Diritto Canonico;
- vista la normativa diocesana vigente;
- udito il parere favorevole dell'Ufficio diocesano competente e del Delegato Episcopale per le Confraternite;

APPROVO

nel testo allegato al presente decreto, 10 statuto dell' Arciconfraternita di S. Maria del Quatruviale con sede in Cava de' Tirreni.
Amalfi, 13 gennaio 1997.